

**DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2  
N. 499/AV2 DEL 27/03/2018**

**Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON VALENZA AZIENDALE TRA AREA VASTA 2  
E AION SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA PER IL  
TIROCINIO DEGLI ALLIEVI. APPROVAZIONE SCHEMA**

**IL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

**VISTE** la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta PROT. N 40437/AVFORMA del 12/03/2018 proveniente da **AION SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA** di rinnovare la convenzione relativa al tirocinio degli allievi dell'Istituto, previsto ai sensi dell'art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 509/98, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR-Amministrazione Centrale e a tutte le altre Aree Vaste.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua

### **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda.

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dr.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n° 7 pagine di cui n° 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
UO FORMAZIONE**

L'art.3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii. stabilisce: *“l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. n°162 del 10/03/1982, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art.3 del citato D.P.R.”*

L'art. 8 del Decreto Ministeriale n° 509 dell'11/12/1998 dispone che: *“(…) 2. Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.*

3. *L'insegnamento teorico prevede:*

- a) *un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici;*
- b) *l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto.*

4. *La formazione pratica prevede:*

- a) *una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto; formazione che prevederà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico;*
- b) *per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto”.*

Con determina n. 868/AV2 del 31/05/2013 veniva stipulata tra **AION SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERIA ANALITICA CON SEDE IN BOLOGNA** (legalmente riconosciuta idonea dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con autorizzazione n. 172 pubblicato in G.U. 180 DEL 3/8/2004 a gestire corsi di specializzazione in psicoterapia secondo la L. n. 56 del 18/02/1989 e a rilasciare titoli equipollenti ai diplomi rilasciati dalle Scuole di Specializzazione universitaria ai sensi della L. n. 401 del 29/12/2000) e l'ASUR Marche una convenzione per permettere agli iscritti di svolgere, presso le strutture aziendali in cui operano psicologi e psicoterapeuti, il tirocinio pratico, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 509/1998.

Con nota n. **40437 del 12/03/2018** Asur Av2 l'Istituto chiedeva il rinnovo della convenzione, a seguito di ciò, questa Amministrazione - compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dalla Scuola per richiederne la disponibilità nel periodo interessato - intende accogliere detta richiesta procedendo ad approvare lo schema di convenzione con **AION SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA DI BOLOGNA** nel testo allegato alla presente determina, ai fini della conseguente stipula.

A tale proposito, infatti, i Direttori delle ZZ.TT. avevano ricevuto apposita delega da parte del DG ASUR - con nota prot. 17601 del 07/08/09 – per l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e per la sottoscrizione del contratto con riferimento ai tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/1997, nella cui previsione rientra anche la tipologia di tirocinio in

questione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega, a suo tempo conferita, anche in favore dei Direttori di Area Vasta con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile contro terzi, con oneri a carico della Scuola come specificato nel testo della convenzione, per il periodo in cui in frequenteranno le strutture aziendali. L'attività di tirocinio si svolgerà nei termini e alle condizioni specificate nell'allegato articolato. Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico dell'azienda ospitante.

La convenzione in questione, ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Dalla stipula della convenzione in questione, in cui sono ben specificati i ruoli di ciascun sottoscrittore, non deriva alcun onere economico né assicurativo a carico dell'Area Vasta n. 2.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

#### **DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa, la richiesta PROT. N 40437/AVFORMA del 12/03/2018 proveniente da **AION SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA ANALITICA** di rinnovare la convenzione relativa al tirocinio degli allievi dell'Istituto, previsto ai sensi dell'art. 3 della L. n°56 del 18/02/1989 e ss.mm.ii e dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 509/98, presso le strutture di interesse nell'ambito delle sedi aziendali.
3. Stipulare a tal fine una convenzione nei termini di cui al testo allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale.
4. Dare atto che dalla stipula della presente convenzione non derivano oneri economici né assicurativi a carico dell'Azienda.
5. Dare atto, altresì, che la presente convenzione ancorché stipulata da questa Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.
6. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
7. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza, all'ASUR-Amministrazione Centrale e a tutte le altre Aree Vaste.
8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

L'addetto alla fase istruttoria  
Sig.ra Dipace Palma

Il Dirigente U.O. FORMAZIONE  
(Dott.a Susi Sbarbati)

Il Responsabile U.O. FORMAZIONE  
U.O.C. FORMAZIONE RICERCA  
E MODELLI ORGANIZZATIVI  
(Dott.ssa Manuela Silvestrini)

**- ALLEGATI -  
SCHEMA DI CONVENZIONE**

## **CONVENZIONE TRA ASUR AREA VASTA 2 E LA ASSOCIAZIONE DI RICERCA IN PSICOLOGIA ANALITICA ALBA CHE GESTISCE LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA ANALITICA AION DI BOLOGNA**

L'Associazione di ricerca in psicologia analitica "ALBA" in seguito denominata scuola Aion, d'ora in poi denominato "soggetto promotore" con sede legale in Via Turati n. 30 40134 Bologna - C.F. 02347061208 è rappresentata dal Direttore Dott. Angelo Gabriele Aiello in qualità di Legale Rappresentante.

### **E**

L'ASUR Marche Area Vasta 2 , con sede Amministrativa in Via Turati n. 51 – 60044 Fabriano – C.F. e P.I. 02175860424, rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua nato ad Ancona il 19.08.1959, domiciliato per la sua carica come sopra, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2 per la sottoscrizione della presente convenzione giusta delega conferita con note prot. 17592 e 17602 del 7.8.2009 del Direttore Generale ASUR e confermate con nota prot. n. 23827 del 14/11/2011

### **PREMESSO CHE**

La Scuola di psicoterapia analitica AION è stata riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con D.M. 26 luglio 2004 G.U. 180 3 agosto 2004, quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione quadriennali in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82; ai sensi dell'Art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di specializzazione Universitarie; ai sensi dell'art. 17, comma 96 della Legge 127/97 - Titolo II, art. 8, comma 2°, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza; il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro.

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - (Oggetto della convenzione)**

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore dell'Area Vasta 2 e il Direttore della Scuola, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, quadriennale per almeno 100 ore annue, presso Servizi e Presidi dell'Azienda nei quali operano Psicoterapeuti. Il numero dei tirocinanti ammessi non può superare i due per anno solare e comunque tra la Direzione della Scuola e il Responsabile della struttura dell'AV2 di volta in volta interessata al tirocinio avverrà la programmazione e la valutazione annuale dei tirocini. Il Responsabile della struttura dell'AV2 di volta in volta interessata assegna ad ogni tirocinante un Tutor scelto fra i suoi operatori con qualifica di psicoterapeuta.

I nominativi degli allievi che potranno usufruire delle attività di tirocinio verranno comunicati dalla Scuola al Responsabile del Servizio indicato.

Gli allievi della Scuola, sono laureati in medicina o in psicologia e devono essere iscritti al proprio rispettivo ordine professionale.

### **Art. 2- (Modalità di espletamento)**

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento sarà seguito e verificato da un Tutor designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico -organizzativo e dal Tutor indicato dal Responsabile del servizio dell'AV2 di volta in volta interessato e che lo affiancherà in orario di servizio. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo in psicoterapia e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- Le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile;
- Come comportarsi in caso di infortunio e malattia.

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dalla Scuola e controfirmate dal tirocinante e dal Responsabile della struttura presso il quale è svolto il tirocinio. Al termine dello stesso, il Tutor indicato dall'Azienda rilascia all'allievo/a tirocinante un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche, firmata dal Responsabile della struttura stessa.

L'Area Vasta 2 ammette i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla struttura medesima; la Scuola offre ai Tutor dei suoi allievi l'opportunità di partecipazione ad iniziative scientifiche e culturali da lei organizzate.

Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.

La Scuola si impegna a garantire una adeguata supervisione ai tirocini.

### **Art. 3 - (Obblighi del tirocinante)**

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale.
- Mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori (D.Lgs 196/03).
- Dichiarazione di essere stato informato sui rischi specifici in ambito aziendale, per quanto previsto in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

### **Art. 4 - (Obblighi del soggetto promotore in materia di Assicurazione)**

Il soggetto promotore garantisce che il/i tirocinante/i è assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché, per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'informazione sulle procedure da adottare in caso di infortunio sul lavoro da parte dell'infortunato per la corretta e tempestiva denuncia dell'accadimento è a completo carico del soggetto promotore.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'infortunato deve segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge e di informare il soggetto ospitante.

### **Art. 5 - ( Decreto Legislativo 81/08)**

Il soggetto ospitante si impegna ad offrire l'informazione e formazione prevista dal D.Lg.vo 81/08 e s.m.i., nonché, la sorveglianza sanitaria coerentemente con la valutazione aziendale dei rischi .

Il soggetto promotore rimborserà al soggetto ospitante le spese relative a : informazione e spese amministrative, formazione (corso quattro ore), visita medica, esami ematici (marker),quest'ultimi se necessari.

#### **Art. 6 - (Oneri)**

La presente convenzione non comporta alcun onere per la Scuola in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dell'Azienda.

Parimenti nessuna spesa, e nessuna remunerazione, a nessun titolo, sarà a carico della Area Vasta 2  
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del soggetto promotore.

#### **Art .7 - (Durata)**

La presente convenzione ha validità di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo con accordo tra le parti. La convenzione in questione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, giusta delega conferita ai Direttori di Area Vasta con nota DG/ASUR prot. 23827 del 14/11/2011, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Eventuali modifiche dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti dalle due parti convenute.

Tuttavia, qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura, è facoltà della Area Vasta 2 sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio. Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Direttore dell'AV2 su proposta del Responsabile della struttura dell'AV2 in cui si svolge il tirocinio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto

#### **Art. 8 (Ambito normativo)**

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 9 ( Foro Competente)**

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel tribunale di Ancona

Letto, confermato e sottoscritto in li .....

P. la scuola di psicoterapia analitica AION  
Soggetto Promotore  
Il legale rappresentante  
Dott. Luca Valerio Fabj

ASUR AREA VASTA 2  
il Direttore  
Ing Maurizio Bevilacqua